

COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 108 del 22/12/1998

- modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 28/02/2000;
- riapprovato con deliberazione di C.C. n. 136 del 20/12/2000.

Articolo 1 - <u>Oggetto e finalità del Regolamento</u>	2
Articolo 2 - <u>Definizione delle entrate</u>	2
Articolo 3 - <u>Regolarizzazione delle entrate</u>	2
Articolo 4 - <u>Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe</u>	2
Articolo 5 - <u>Forme di gestione delle entrate</u>	3
Articolo 6 - <u>Soggetti responsabili delle entrate</u>	4
Articolo 7 - <u>Attività di verifica e controllo</u>	4
Articolo 8 - <u>Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali</u>	4
Articolo 9 - <u>Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali</u>	5
Articolo 10 - <u>Sanzioni</u>	5
Articolo 10 Bis - <u>Interpello del contribuente</u>	6
Articolo 11 - <u>Tutela Giudiziaria</u>	6
Articolo 12 - <u>Forme di riscossione volontaria</u>	6
Articolo 13 - <u>Dilazioni di pagamento</u>	6
Articolo 14 - <u>Forme di riscossione coattiva</u>	7
Articolo 15 - <u>Autotutela</u>	7
Articolo 16 - <u>Accertamento con adesione</u>	8
Articolo 17 - <u>Entrata in vigore</u>	8

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati **dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**, dal D.Lgv. 15 dicembre 1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 3

Regolarizzazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrate il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del demanio e del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del Bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura anche parziale dei costi del Servizio cui si riferiscono.
4. Con provvedimento di Giunta Comunale, in relazione al termine entro il quale dovrà essere approvato il Bilancio e la contestuale manovra tariffaria, possono essere stabilite le nuove scadenze entro le quali i contribuenti potranno provvedere al versamento di quanto dovuto per imposte e canoni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli **30,31,32 e 33 del D.Lgs. 267/2000;**
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui **all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000;**
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui **all'art. 113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000** giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446.
- 2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3) Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. Debbono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
- 4) L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 1 e 2 della Legge 23 dicembre 1994 n.724.
- 5) E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Articolo 6
Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i responsabili dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi, laddove previsto e delle altre entrate laddove previsto, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5 lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Articolo 7
Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Articolo 8
Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Articolo 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Articolo 10

Sanzioni

1. **Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica quanto previsto dai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale, intendendo per tale quella da cui non scaturisce alcun debito d'imposta e che non reca alcun intralcio all'azione di accertamento del Comune.**
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
- 2 Bis. **Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.**
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 o dal concessionario.

Articolo 10 Bis
Interpello del contribuente

1. **Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Entrate, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.**
2. **La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità della risposta stessa è nullo.**
3. **Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.**

Articolo 11
Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, nelle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire, ai sensi del D.Lgv 31 Dicembre 1992, n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore. Il Funzionario o il concessionario, qualora lo ritengano opportuno, possono anche accedere alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgv. 546/92.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art.52 del D.Lgv.15 dicembre 1997, n.446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista, abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Articolo 12
Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

Articolo 13
Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, il responsabile delle entrate può concedere, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - durata massima: 24 mesi;

- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionali.
 3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L.10.000.000 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

Articolo 14

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgv 15 dicembre 1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n.639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, modificato con D.P.R. 28 gennaio 1998 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lettera b) D.Lgv 15 dicembre 1997 n.446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare a terzi o ad un professionista, il recupero dei crediti derivanti dalle entrate di natura patrimoniale tramite apposita convenzione che ne disciplini lo svolgimento.
5. Non si fa luogo, da parte del Comune, al rimborso, nonché all'accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e/o interessi qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fissato dalle disposizioni emanate dallo Stato in materia di tributi erariali.

Articolo 15

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) D.Lgv. 15 dicembre 1997, n.446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;

- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
- 3) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) **errore sul presupposto del tributo.**

Articolo 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgv. 19 giugno 1997, n.218 o in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art.50 della Legge 27 dicembre 1997 n.449.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. **Il presente Regolamento, così come modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2001**